

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI CATANIA

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione
per pubblici proclami**

PER

SPORTARO Dino Giuseppe, nato a Paternò (CT) in data 08.09.1977 e residente in Centuripe (EN), Via Anapo n. 20, C.F.: SPRDGS77P08G371H, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMR72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale per la provincia di Catania**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Catania, Via P. Mascagni n. 52;

- **Istituto Omnicomprensivo Statale “Musco”**, in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, con sede in Catania, Viale G. da Verrazzano n. 101;

tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

NONCHE’

- eventualmente nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d’istituto del personale ATA -profilo assistente amministrativo e collaboratore scolastico- pubblicate dall’USR Sicilia – ATP di Catania – Istituto Omnicomprensivo Statale “Musco” di Catania, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, i quali subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento del presente ricorso

-controinteressati-

OGGETTO

Riconoscimento e attribuzione del maggiore punteggio in graduatoria per il titolo di servizio militare di leva.

^^^^



FATTO

- In data 26.04.2021 il sig. Sportaro Dino Giuseppe presentava, tramite il portale telematico, domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA - profilo assistente amministrativo e collaboratore scolastico- valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021 (*cfr. all. n. 1*);
- in data 16.07.2021 venivano pubblicate le graduatorie provvisorie;
- in data 17.07.2021 il ricorrente presentava reclamo avverso le graduatorie provvisorie per la mancata valutazione del servizio militare di leva e la mancata attribuzione del relativo punteggio (*cfr. all. n. 2*);
- in data 19.07.2021 l'Istituto Omnicomprensivo "Musco" di Catania, che ha gestito la domanda, rigettava il reclamo motivando che *"non possono essere valutati i titoli non dichiarati entro la data del 26.04.2021"* (*cfr. all. n. 3*);
- in data 20.07.2021 il ricorrente precisava all'Istituto "Musco" che il titolo del servizio militare è stato dichiarato nella domanda entro il 26.04.2021, e testualmente scriveva *"che per errore materiale il servizio militare non è stato inserito nei titoli di servizio, ma è stato inserito nelle note e nelle altre dichiarazioni per cui non si tratta di inserire titoli ex novo, ma titoli già indicati nelle note e nelle altre dichiarazioni"*, e allegava, per una corretta verifica, la domanda presentata (*cfr. all. n. 4*);
- in data 21.07.2021, l'Istituto Omnicomprensivo Statale "Musco", confermava il rigetto del reclamo proposto dal ricorrente in quanto, a suo dire, *"alle istituzioni scolastiche NON è consentito inserire alcun titolo in piattaforma, pertanto non essendo stato inserito il servizio militare nella piattaforma "servizio" all'atto*



dell'inserimento della domanda, il suo reclamo non può essere accolto” (cfr. all. n. 5);

*- in data 23.07.2021 il ricorrente, tramite il proprio legale di fiducia, invitava l'amministrazione, in via di autotutela, a valutare il servizio militare ai fini dell'accrescimento del punteggio nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA poiché, “a differenza di quanto sostenuto dal Dirigente Scolastico, tale servizio è stato dichiarato, con autocertificazione, entro la data 26.04.2021, proprio nelle **note** poste in calce alla domanda di inserimento del 26.04.2021, con la seguente dicitura”: “Servizio militare assolto dopo il superamento di un concorso pubblico, nel Corpo della Guardia di Finanza con qualifica di Finanziere ausiliario, per il periodo dal 24/07/1997 al 24/07/1998 (durata 1 anno)” (cfr. all. n. 6);*

- in data 27.07.2021, il sig. Sportaro inviava, ancora una volta, comunicazione a mezzo PEC all'U.S.P. di Catania nonché al Dirigente scolastico dell'I.O.S. “Musco” e chiedeva l'accrescimento del punteggio assegnatogli in graduatoria per il titolo di servizio militare (cfr. all. n. 7);

- in data 10.08.2021 l'Istituto Omnicomprensivo Statale “Musco” di Catania pubblicava le graduatorie definitive senza, però, accrescere e correggere il punteggio che era stato assegnato al ricorrente nelle graduatorie provvisorie;

- in particolare, nelle graduatorie definitive, al ricorrente non veniva assegnato nessun punto per il titolo di servizio militare di leva, ma veniva confermato il punteggio delle graduatorie provvisorie di 10,27 per il profilo di assistente amministrativo e di 9,97 per il profilo di collaboratore scolastico (cfr. all. nn. 8 e 9).



Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente agisce in giudizio per ottenere il corretto e legittimo punteggio spettantegli e la conseguente corretta collocazione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA -profilo di assistente amministrativo e profilo di collaboratore scolastico- pubblicate dall'I.O.S. “Musco” di Catania e valide per il triennio 2021/2024, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto, deve, infatti, evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

La controversa di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

^ ^ ^ ^ ^



2) Violazione dell'art. 8 del Decreto ministeriale n. 50 del 03.03.2021. Violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, e 72 del DPR 445/2000. Violazione dei principi di buon andamento e correttezza della p.a..

Nel merito, si evidenzia che quanto esposto in parte narrata rappresenta una situazione palesemente pregiudizievole e sperequativa, in quanto l'amministrazione resistente per il servizio militare di leva svolto dal ricorrente non gli ha attribuito alcun punteggio, nonostante il reclamo e le numerose comunicazioni con la stessa intercorse.

In realtà, all'amministrazione resistente erano noti i titoli posseduti dal ricorrente, in quanto l'aspirante **ha dichiarato nella domanda di inserimento in graduatoria i titoli di cui chiedeva la valutazione**. Lo stesso art. 6, comma 4, del D.M. n. 50/2021 recita testualmente: *“Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione”*.

Nello specifico, il ricorrente dichiarava i titoli posseduti nelle note della domanda del 26.04.2021 (a pag. 15), e per il servizio militare espletato precisava che: *“Servizio militare assolto dopo il superamento di un concorso pubblico, nel Corpo della Guardia di Finanza con qualifica di Finanziere ausiliario, per il periodo dal 24/07/1997 al 24/07/1998 (durata 1 anno)”*.

Non solo, ma il sig. Sportaro rendeva edotta l'amministrazione dell'errore materiale commesso (cfr. all. nn. 2 e 4) per aver inserito il servizio militare nelle “note” della domanda anziché nel “servizio” e, per agevolare il controllo e facilitare la corretta verifica della sua posizione, allegava, nella sua comunicazione del



20 luglio 2021 di precisazione al reclamo, la domanda di inserimento del 26.04.2021, il reclamo del 17.07.2021, e la risposta al reclamo del 19.07.2021.

Nonostante l'amministrazione fosse stata resa edotta in modo puntuale e preciso di tutta la vicenda, non provvedeva, però, a rettificare il punteggio del sig. Sportato Dino Giuseppe neanche al momento della pubblicazione delle graduatorie definitive.

Palese è come l'amministrazione resistente ha violato l'art. 8 del D.M. n. 50/2021 che a chiare lettere precisa *“Avverso (...) le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento. Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. **Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali**”*.

Per ciò solo si ravvisa l'illegittimità e l'ingiustizia della condotta dell'amministrazione resistente.

Non solo, ma v'è di più.

Detta circostanza è idonea ad evidenziare la palese violazione anche dell'art. 6 della L. 241/1990: l'amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso al ricorrente e non, al contrario, pregiudicare lo stesso in modo irreparabile.

“Infatti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la Pubblica Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Con l'esercizio del predetto soccorso non si va pertanto a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto,



incontestati e già a conoscenza della p.a. (cfr. Tribunale di Foggia, Sez. Lav., ordinanza 2 gennaio 2021).

L'affermazione di parte resistente secondo cui “non essendo stato inserito il servizio militare nella piattaforma “servizio” all’atto dell’inserimento della domanda, il suo reclamo non può essere accolto” (cfr. all. n. 5) è frutto di eccessivo formalismo.

In definitiva l'Amministrazione non ha svolto alcun controllo o verifica sulla documentazione presentata, come invece avrebbe dovuto (per come previsto e disciplinato dagli art. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000 richiamati anche dall’art. 6 del D.M. n. 50/2021) nemmeno a seguito delle diverse segnalazioni fatte dal ricorrente (vedi suo reclamo e numerose comunicazioni anche a mezzo legale di fiducia), né ha attivato il meccanismo del soccorso istruttorio previsto dall’art. 6 della L. n. 241/1990.

L’Amministrazione deve attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241/1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti già in possesso e da lei già conosciuti.

Un tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato, poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare ed accelerare la procedura, ma non fa venire meno il dovere dell’Amministrazione di svolgere un’attività istruttoria corretta e completa (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 09.02.2017, n. 144; T.A.R. Veneto, Sez. I, 21.12.2016, n. 1418).

Alla luce di quanto sopra, appare illegittimo il rifiuto dell’amministrazione, in sede di autotutela, di procedere alla correzione del punteggio assegnato al ricorrente, ponendosi in contrasto con il principio di buon andamento dell’azione



amministrativa di cui all'art. 97 Cost. oltre che con i generali canoni di buona fede e correttezza cui è tenuta quale datore di lavoro.

Per tutto quanto esposto, se ne deduce che il sig. Sportaro Dino Giuseppe ha diritto all'attribuzione di punti 6 per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal 24.07.1997 al 24.07.1998 (obbligatorietà abolita dalla L. 23.08.2004 n. 226).

^^^^

3) Violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione. Violazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il D.M. n. 50/2021 all'allegato "A" "*TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.*", nelle AVVERTENZE al punto A dispone: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".

Nella Tabella di valutazione titoli di cui all'allegato A/1 (profilo di assistente amministrativo) e A/5 (profilo di collaboratore scolastico) del D.M. n. 50/2021, nei rispettivi punti "B" "*TITOLI DI SERVIZIO*" al n. 1 si dispone che si attribuiscono 6 punti per



ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre al n. 9 si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il *“Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici”*.

Secondo la disposizione ministeriale, quindi, al servizio militare di leva obbligatorio, quando è prestato non in costanza di nomina, come nel caso di specie, viene assegnato un punteggio ridotto di 0,60 anziché 6.

Da qui l'evidente disparità di trattamento che non trova fondamento alcuno sul piano delle leggi anche di rango costituzionale.

Innanzitutto, si evince il contrasto con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola, il quale dispone che *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*, (nonché con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994 disposizione valida per il personale docente che stabilisce la **“validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”**) senza alcuna previsione di differente assegnazione di punteggio a seconda di servizio militare di leva prestato in costanza di nomina o meno.

La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualifichino come concorsi (*Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032*), sono selezioni *“latu sensu”* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro. Tutto ciò *“(…) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle*




procedure pubbliche selettive (...)” (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

L’art. 2050 del D.Lgs. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare, afferma che *«i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi **con lo stesso punteggio** che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i **servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici**»* ed al comma 2 che *«**ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro**»*.

L’art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2000 (Codice dell’ordinamento militare), va letto in combinato disposto con l’art. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell’art. 485 D.Lgs. 297/1994) e con l’art. 52 co. 2, della Costituzione, con l’effetto giuridico secondo il quale *“chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso **a fini concorsuali o selettivi**”* (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).

Questo orientamento è confermato dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 33151/2021 che statuisce che si deve “(...) infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all’analoga



previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.


Anche il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 13889 del 2018, ha “Accolto il ricorso e, per l’effetto, ordina alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento dell’A.T. di Messina aa.ss. 2014/2017, relative al personale docente nella parte in cui non tiene conto del servizio militare prestato dal ricorrente come titolo valido per l’insegnamento effettuato **non in costanza di nomina**; condanna per l’effetto dette amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e per la parte di rispettiva competenza, all’adozione degli atti necessari all’attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra”;

Nel medesimo solco esegetico vi è anche la decisione del Tribunale di Monza con sentenza n. 812 del 19.11.2013.

Vale la pena rammentare, che nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 si legge “Per amministrazioni pubbliche si intendono **tutte le amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”.

Palese è come il D.M. n. 50/2021, nell’allegato A punto A e negli allegati A/1 e A/5 punto B, contrasta con il chiaro disposto dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, poiché differenzia le amministrazioni pubbliche nonostante siano tutte amministrazioni dello Stato. Sul punto numerosa è la giurisprudenza dei Tribunali di primo grado (cfr. Giudice del lavoro del Tribunale Civile di Torino,

n. 5924 del 16.10.2017 e Tribunale di Monza – sentenza n. 1145/2015 e sentenza n. 658 del 14 gennaio 2016).

In particolare -proprio in una fattispecie analoga riguardante il diritto al riconoscimento di 6 punti anziché di 0,60 che erano assegnati all'aspirante inserito nella graduatoria del personale ATA per il riconoscimento e la relativa valutazione del titolo di servizio prestato presso l'ASL-, nella sentenza n. 1145/2015 del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, ha precisato che l'art. 1 del T.U. del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 è stata introdotta al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione: in breve, *“la norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione”*, ovvero in *“senso atecnico volendo fare riferimento al lavoro prestato presso una pubblica amministrazione”*, tanto più che *“la posizione di collaboratore scolastico non necessita di particolari qualifiche e pertanto non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa”*. Nel caso specifico, l'art. 1 del d. lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le *“amministrazioni dello Stato”* coincidono integralmente con le *“amministrazioni pubbliche”* (cfr. anche Trib. Monza, sentenza n. 658 del 14.01.2016).

Anche per le prefate considerazioni, il sig. Sportaro Dino Giuseppe ha diritto al riconoscimento di 6 punti per il servizio militare di leva obbligatorio, cosicché il mancato riconoscimento del corretto



punteggio che gli spetta lo colloca, ingiustamente, in una posizione di graduatoria svantaggiata rispetto agli altri aspiranti.

Conclusivamente, il sig. Sportaro Dino Giuseppe ha diritto, per il profilo di assistente amministrativo, all'assegnazione in graduatoria del punteggio totale di 16,27 (10,27 già assegnati in graduatoria + 6 per il servizio militare), per il profilo di collaboratore scolastico all'assegnazione in graduatoria del punteggio totale di 15,97 (9,97 già assegnati in graduatoria + 6 per il servizio militare).

^^^^

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Sicilia – A.T.P. di Catania qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi degli aspiranti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'U.S.R. Sicilia – A.T.P. di Catania.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti gli aspiranti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'impossibilità di identificare tutti i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare



comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del Foglio degli Annunzi Legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell’emanando decreto di fissazione dell’udienza sul sito internet istituzionale del MIUR nonché sul sito dell’U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale per la provincia di Catania.

^^^^

Per le suesposte ragioni, il sig. Sportaro Dino Giuseppe, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell’udienza di discussione, accolga le seguenti



CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:
autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR nonché dell'U.S.R. Sicilia – A.T.P. di Catania;
- per i motivi dedotti in narrativa:
- riconoscere il titolo di servizio militare di leva dichiarato dal ricorrente in domanda e, quindi, attribuirgli in graduatoria il diritto a 6 punti aggiuntivi e/o ai punti ritenuti di giustizia;
- riconoscere e attribuire, così, al ricorrente il diritto ad un punteggio complessivo di 16,27 (10,27 già assegnati in graduatoria + 6 per il servizio militare) e/o a quello ritenuto di giustizia, per il profilo di assistente amministrativo, e il punteggio complessivo di 15,97 (9,97 già assegnati in graduatoria + 6 per il servizio militare), e/o a quello ritenuto di giustizia, per il profilo di collaboratore scolastico nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA pubblicate dal Ministero dell'Istruzione – USR Sicilia – Istituto Omnicomprensivo “Musco” di Catania, valide per il triennio 2021/2024;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.



Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda inclusione graduatoria del personale ATA del 26.04.2021, prot. n. 5681485;
- 2) reclamo del 17.07.2021, con unita ricevuta mail;
- 3) rigetto reclamo del 19.07.2021;
- 4) risposta del ricorrente del 20.07.2021 in ordine al rigetto del reclamo;
- 5) conferma rigetto reclamo del 21.07.2021 da parte dell'I.O.S. "*Musco*";
- 6) diffida legale del 23.07.2021 con unita ricevuta di consegna;
- 7) comunicazione del ricorrente a mezzo PEC del 27.07.2021;
- 8) graduatoria definitiva del 10.08.2021 profilo assistente amministrativo;
- 9) graduatoria definitiva del 10.08.2021 profilo collaboratore scolastico;
- 10) D.M. del 03.03.2021 n. 50;
- 11) attestato servizio militare espletato;
- 12) graduatoria provvisoria (profilo AA) del 16.07.2021;
- 13) graduatoria provvisoria (profilo CS) del 16.07.2021.

S. Mango d'Aquino, addì 29.11.2021

-avv. Mario Chieffallo-

